

**SOCIETÀ DEGLI UTENTI DELLE ACQUE DEL CANALE  
"NAVIGLIO TARO,"**

---

**STATUTO**



**Società degli Utenti del  
Canale Naviglio Taro**  
Via Libertà, 58  
Tel. 0521/309407  
43030 GAIANO - COLLECCHIO (PR)  
Cod. Fisc. 80005190345

---

Tip. Giacomo Ferrari & Figli  
PARMA

---

---

---

## DELLA SOCIETA'

### Art. 1.

La Società è composta di tutti coloro che direttamente e legittimamente godono le acque del Canale Naviglio Taro a scopo agricolo od industriale. Il diritto di tale Canale comprende i 10/31 della totalità delle acque del Taro da utilizzarsi nei tempi e modi stabiliti da antichi titoli.

La superficie irrigata è distribuita nei Comuni di Parma, San Pancrazio Parmense, Golese e Collecchio.

Inoltre lungo il canale sorgono n. 7 opifici.

### Art. 2.

Scopo della Società è la manutenzione dell'insieme delle opere di derivazione e distribuzione, la difesa dei diritti comuni, il regolamento di ogni contrasto interno, nonché la cura del buon funzionamento delle singole sezioni di utenti.

## DELLE SEZIONI

### Art. 3.

Ogni utenza industriale (a mezzo di cotessero) ed ogni utenza agricola, singola o collettiva (a mezzo di platea), costituisce una sezione legalmente rappresentata da una persona fisica (capo-sezione). L'insieme dei capi-sezione costituisce la Congregazione dei capi-sezione.

**DELL'ASSEMBLEA****Art. 4.**

L'organo dispositivo della Società è la sua assemblea generale che ha i seguenti poteri:

- 1 - Eleggere il Podestà, il Vice Podestà, la Delegazione ed i Revisori dei conti.
- 2 - Approvare le modifiche allo statuto.
- 3 - Deliberare le spese straordinarie.
- 4 - Votare i bilanci ordinari preventivi e consuntivi e relative collette.

**Art. 5**

L'assemblea è presieduta dal Podestà, salvo il caso previsto dall'articolo 10.

Delibera validamente in prima convocazione quando siano numericamente presenti i due terzi delle ditte utenti; in caso di mancanza del numero legale l'assemblea si riunirà 7 giorni dopo, deliberando validamente qualunque sia il numero dei partecipanti, salvo il disposto dell'art. 18.

**Art. 6.**

L'assemblea è convocata in via ordinaria ogni anno dal Podestà, con raccomandate spedite almeno 10 giorni prima della convocazione a ciascun utente sul fondo od opificio in cui si esercita l'utenza.

L'avviso reca l'ordine del giorno e può servire per apporvi la delega ad altra persona che rappresenti l'utente all'assemblea.

In caso di utenza in condominio gli interessati dovranno comunicare alla Segreteria per iscritto il nome del condomino abilitato dagli altri in modo permanente.

## Art. 7.

In via straordinaria l'assemblea viene convocata con preavviso di almeno 7 giorni e ciò su delibera della Deputazione o del Podestà, ove ciò sia richiesto da Soci che rappresentino almeno un terzo degli interessi.

## DELEGAZIONE

## Art. 8

L'organo amministrativo della Società è la Delegazione e si compone di un Podestà, un Vice Podestà, quattro Ispettori, quattro Consiglieri ed un Amministratore. Dura in carica tre anni. A queste cariche potranno essere nominati soltanto i soci ed i loro legali procuratori, oppure gli ascendenti o discendenti e collaterali dei soci (parenti od affini sino al 4° grado).

## Art. 9.

La Delegazione è convocata dal Podestà ogni volta che ve ne sia bisogno e comunque una volta ogni trimestre, in seduta ordinaria. Essa discute in ordine a tutte le questioni da sottoporre all'assemblea, coadiuva il Podestà nell'esercizio dell'amministrazione e del potere esecutivo, nomina per ogni triennio un suo membro per l'amministrazione del Podere di S. Dionigi. Nomina il Segretario, la Guardia, il Custode, stabilendone i compensi.

## Art. 10.

Il Podestà dura in carica tre anni e può essere rieletto. Se all'assemblea si abbia contro di lui un voto di sfiducia con le maggioranze di cui all'Art. 18 egli deve considerarsi dimesso insieme a tutta la Delegazione. Riunisce quando occorre l'assemblea, la delegazione, la giunta, la Congregazione dei capo-sezione. Presiede le Assemblee, meno quella ordinaria dell'anno in cui scade, il cui Presidente sarà designato dai presenti, appena raggiunto il numero legale. Presiede la delegazione e la giunta, rappresenta la Società verso i terzi e nei confronti dei singoli utenti.

## Art. 11.

Il Vice Podestà sostituisce il Podestà in caso di assenza e lo coadiuva nelle varie mansioni, soprattutto controllando e riferendo in ordine all'attività degli Ispettori.

## Art. 12.

Gli Ispettori sono in n. di quattro. Due accudiscono alla speciale sorveglianza dei tronchi di canale che sono il primo dall'idrometro sino al Molino Chiari & Forti escluso; il secondo da questo Molino alla fine del Canale; il terzo Ispettore è addetto alla presa delle acque e al Canale sino all'idrometro; il quarto Ispettore è addetto alla sorveglianza della nave del Manubiola, sia riguardo a riparto colla Rauda e Ottomulini, sia riguardo al deflusso dell'acqua del Naviglio a Valle, con controllo del regime dell'acqua di tutto il canale. Se il terzo Ispettore è industriale, il quarto deve essere agricoltore, e viceversa. Comunque l'uno ha diritto di controllare l'altro.

## Art. 13.

L'Amministratore si occupa del controllo delle spese di gestione, della contabilità, degli stipendi, della formazione delle collette, dei bilanci e riferisce in proposito alla Delegazione.

**REVISORI**

## Art. 14.

I Revisori dei conti sono in n. di tre: esaminano i bilanci, controllano le documentazioni contabili, riferiscono per iscritto all'assemblea.

**GIUNTA**

## Art. 15.

Ove occorra prendere qualche decisione urgente ed indifferibile, la Delegazione è sostituita da una Giunta Esecutiva composta dal Pode-

stà, dal Vice Podestà e da un Ispettore a turno annuale nominato dalla Delegazione. Le decisioni della Giunta devono essere ratificate dalla Delegazione.

## VOTAZIONI

### Art. 16.

In assemblea, quando si provvede alle elezioni per le cariche sociali ogni interessato presente ha un voto. Negli altri casi non contemplati più oltre si vota per alzata di mano, attribuendosi un voto a ciascun presente. Per gli argomenti invece di cui all'Art. 18 o quando ciò sia richiesto da tanti presenti che rappresentino almeno un ventesimo delle totali interessenze, la votazione si farà anche per interessi ed in questo caso le delibere si riterranno approvate quando riscuoteranno la maggioranza numerica dei presenti e quella degli interessi rappresentati in assemblea.

Il voto, in questo caso, si farà per appello nominale, sezione per sezione.

Si terrà nota del voto espresso verbalmente da ogni presente, registrandone a fianco le quote di interessenza. Dopo di che, per gli assenti voterà il capo-sezione, al quale verrà attribuita la somma delle interessenze degli assenti, appartenenti alla di lui sezione.

Nella Delegazione e nella Giunta ogni membro ha un voto, a parità prevale il voto del Podestà.

## CONGREGAZIONE DEI CAPI-SEZIONE

### Art. 17.

La Congregazione dei capi-sezione di cui all'Art. 3 esprime il proprio avviso sui vari problemi che interessano l'esercizio dei diritti ed è di regola convocata ogni anno dal Podestà. Alla riunione assiste la Delegazione.

La Società, per ciascun problema relativo ai manufatti della platea o del cotessero di ciascuna sezione tratterà col rispettivo capo-sezione. Questi è nominato dagli interessati, qualora la nomina mancasse vi provvede il Podestà.

## SPESE STRAORDINARIE E MODIFICHE ALLO STATUTO

### Art. 18.

Le deliberazioni relative a spese straordinarie superiori ad un quinto della colletta dell'anno precedente o relative a modifiche dello statuto nonché alla pratica del godimento dei diritti in esso indicata, dovranno raccogliere la maggioranza assoluta degli interessi e degli interessati.

## RIPARTO ED ESAZIONE DEI TRIBUTI

### Art. 19.

Le spese di amministrazione, manutenzione ed ogni altra fatta nell'interesse generale verranno provvisoriamente ripartite caricandole metà agli opifici e metà alle sezioni irrigatorie, salvo il disposto dell'Art. 24.

La parte così caricata agli opifici verrà divisa fra i medesimi secondo il seguente prospetto:

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| — Molino della Maestà     | un ottavo (1/8) |
| — Molino di San Francesco | un ottavo (1/8) |
| — Molino del Pirlone      | un quarto (1/4) |
| — Molini Fragni e Chiesa  | un quarto (1/4) |
| — Molino Isino            | un ottavo (1/8) |
| — Molino dei Notari       | un ottavo (1/8) |

La quota relativa alle sezioni irrigatorie verrà divisa fra gli irriganti in proporzione del numero dei bocchelli.

Le aliquote risultanti dal riparto di spese secondo le norme di cui al presente articolo (fatta esclusione delle spese di cui all'Art. 24) rappresentano la misura degli interessi dei soci stessi di cui agli Art. 16 e 18.

### Art. 20.

Per la riscossione delle somme per qualsiasi titolo dovute dagli utenti o dalle sezioni alla Società, si procede di solito a mezzo dell'Esat-

toria dei Comuni ove si estende il Consorzio, secondo mandati o ruoli debitamente approvati e vistati dal Podestà, dall'Amministratore e dal Segretario.

I ruoli resteranno depositati nella Segreteria della Società per 15 giorni consecutivi a disposizione degli interessati che ne potranno prendere visione nelle ore d'ufficio.

Del deposito dovrà essere data notizia a mezzo di avvisi pubblicati per 8 giorni all'Albo dei Municipi di Parma, San Pancrazio e Collecchio, ovvero a mezzo di inserzioni nel giornale maggiore della provincia (almeno due inserzioni).

Gli eventuali reclami dovranno pervenire alla Segreteria della Società entro 15 giorni dalla ultimata pubblicazione.

Il Podestà, nel termine di 10 giorni dal ricevuto reclamo, lo esamina e decide su questo, fra l'altro sospendendo o meno l'esecutività per la partita impugnata.

La decisione del Podestà dovrà essere ratificata dalla Delegazione e sarà comunicata all'interessato per lettera raccomandata.

Contro la decisione gli interessati potranno inoltrare ricorso alla Autorità Giudiziaria.

## SECRETARIO

### Art. 21.

Il Segretario assiste ordinariamente alle adunanze dell'Assemblea, della Delegazione, della Giunta, interviene alla visita al Canale, tiene la registrazione delle ditte, trascrive i verbali in appositi registri, tiene la contabilità, forma i ruoli, custodisce l'archivio e fa quanto altro serve all'amministrazione della Società. Non può coprire altre cariche che siano incompatibili.

## GUARDIA

### Art. 22.

La Guardia sorveglia il godimento delle utenze, rilevando con processo verbale le eventuali irregolarità. Ha tutte le altre mansioni stabilite dall'apposito regolamento. Sarà munito di porto d'armi e di divisa a spese della Società.

## CUSTODE

## Art. 23.

Il Custode sorveglia la presa e le sponde del Canale sino all'idrometro, riferisce agli Ispettori su ogni lavoro necessario; in caso di urgenza avverte il Podestà onde questi possa provvedere immediatamente. Anche per esso si ha un regolamento speciale.

## MANUTENZIONE DEL CANALE

## Art. 24.

La manutenzione delle platee di ogni sezione sarà curata dalla Società salvo il rimborso, da parte della sezione interessata, delle spese occorse.

Gli opifici dovranno inoltre curare a loro spese la normale manutenzione dei tratti di canale per un lunghezza quale risulta dal seguente prospetto:

- 1) Molino di San Francesco metri 150 a monte;
- 2) Molino Isino metri 150 a monte e metri 150 a valle;
- 3) Molino della Maestà » » » » » ;
- 4) Molini ex Catene e Pirlone metri 150 a valle del tratto coperto che comincia all'ex Catene; tutto il tratto coperto; metri 150 a monte del tratto coperto;
- 5) Molini Fragni e Chiesa metri 150 a monte del Molino Fragni; metri 150 a valle del Molino Chiesa più il tratto fra i due molini;
- 6) Molino dei Notari metri 150 a monte e metri 150 a valle.

Le spese relative alle opere straordinarie in tali tratti, opere decise dalla Delegazione, dovranno essere caricate per il 50% all'opificio interessato e per l'altro 50% saranno assunte dalla Società.

## Art. 25.

Le spese relative agli altri tratti del Canale saranno divise secondo quanto è previsto dall'Art. 19.

## NORME GENERALI

### Art. 26.

L'asta del Canale coi rispettivi pieciprandi in entrambi i margini, è di ragione sociale. E' proibito a chiunque di fare eseguire opere di riparazioni o modificazioni, sia lungo le sponde terrose come nei manufatti senza averne ottenuto il permesso scritto dal Podestà il quale, a seconda della importanza dei permessi richiesti, dovrà previamente o meno sentire l'avviso della Delegatione.

In caso di variazioni non autorizzate come sopra, il Podestà intimerà all'autore di queste di rimettere le cose in pristino entro breve tempo, scorso il quale infruttuosamente agirà in via d'urgenza innanzi alla Autorità competente.

### Art. 27.

Riscontrandosi usurpazioni di acque, in qualunque modo commesse, si provvederà da parte della guardia a stenderne processo che dal Podestà verrà trasmesso alla autorità competente per le sanzioni del caso, a meno che la vertenza non sia definita amichevolmente dal Podestà, sentito l'avviso della Delegatione.

### Art. 28.

E' pure proibito modificare od anche solo riparare i cotesseri degli opifici idraulici tanto nella loro parte in legno che in quella muraria, senza averne ottenuto in iscritto il permesso dal Podestà.

Il Podestà prima di emettere il permesso manderà un tecnico, insieme ad uno degli Ispettori, per la compilazione di un esatto stato di luogo per servire ai debiti riscontri dopo il compimento delle opere, salve le modificazioni o le variazioni, non pregiudizievoli, che fossero state dal Podestà stesso concesse, dietro deliberazione presa dalla *Delegatione*.

*Parimenti è vietato erigere muri od altre opere di qualsiasi specie sui pieciprandi del canale, aprire luci, costruire muri di sponda senza averne ottenuto il permesso dal Podestà.*

## Art. 29.

Le paratoie dei cotesseri degli opifici devono essere mantenute tutte quante dell'altezza di once parmigiane 14 (cm. 64). E' vietato variarne l'altezza.

L'orlo inferiore delle paratoie poserà sul cardinale costituito da una trave di legno della sezione quadrata di cm. 30 almeno di lato, murato su di un piano orizzontale.

## Art. 30.

Durante tutto il periodo delle irrigazioni ciascun esercente di opificio deve mantenere una delle paratoie del cotessero alzata in guisa da permettere il corso costante a tutta l'acqua. Se malgrado ciò l'acqua del canale fosse tanto abbondante da produrre tracimazioni sulle altre paratoie posate sul cardinale l'esercente dovrà mantenere costante il pelo dell'acqua a livello degli orli superiori delle dette paratoie. Egli potrà, a questo scopo, alzare la saracinesca della bocca dello scaricatore ovvero sollevare qualche altra paratoia del cotessero qualora voglia servirsi dell'acqua per azionare, in queste condizioni, le macchine dell'opificio.

## Art. 31.

E' proibito agli esercenti degli opifici, in tempo di scarsità d'acqua, di far raccolta della stessa, ciò che volgarmente chiamasi bottazzare.

## Art. 32.

Le trasgressioni alle prescrizioni varie di questo statuto saranno accertate con rapporto della guardia e con opportuna verifica della Delegazione se si tratta di innovazioni permanenti, in caso diverso saranno stabilite con processo della guardia, possibilmente assistita da due testimoni, da sentirsi dalla Delegazione.

Le penalità saranno stabilite volta per volta dalla Delegazione.

## Art. 33.

I pieliprandi del canale dovranno essere sempre sgombri da piante e da qualunque ostacolo al libero transito, nè potranno mai in nessun caso essere posti a coltivazione.

## Art. 34.

Ogni interessato ha sempre diritto di libero accesso ai cotesseri degli opifici; in quelli però ove, per lo stato attuale delle cose, non si possa accedere liberamente, sarà per cura della Delegazione attivato, possibilmente, un passaggio lungo uno dei muri di sponda che senza restringere il canale e senza portare inciampo al libero corso delle acque, permetta sempre agli interessati ed alle guardie di riconoscere in qualunque momento se le paratoie ed i cotesseri siano mantenuti secondo le prescrizioni volute dal presente regolamento.

## Art. 35.

Le utenze agricole si attuano in modo perenne a mezzo di platee consistenti in fori circolari o bocchelli, a diametri fissi e prestabiliti praticati in una pietra di granito avente lo spessore di centimetri quattordici, murata in fregio alla sponda del canale.

Il diametro dei bocchelli e loro frazioni è il seguente:

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| — Bocchello intero           | metri 0,09086 |
| — Tre quarti di bocchello    | » 0,07868     |
| — Mezzo bocchello            | » 0,06424     |
| — Quarto di bocchello        | » 0,04543     |
| — Ottavo di bocchello        | » 0,03212     |
| — Tre ottavi di bocchello    | » 0,05564     |
| — Cinque ottavi di bocchello | » 0,07183     |
| — Sette ottavi di bocchello  | » 0,08499     |
| — Terzo di bocchello         | » 0,05246     |
| — Sesto di bocchello         | » 0,03752     |

Oltre a questi diametri, vi ha nella platea cosiddetta della Ca-Rotta, che porta il n. 26, un bocchello, appellato bocchello maggiore, che ha il diametro di metri 0,10327 e che corrisponde a bocchelli uno e  $7/24$ .

Inferiormente alla platea 10 havvi inoltre una luce rettangolare, detta pietra tagliata, lunga m. 1,6355, alta m. 0,09086, ed aperta in sponda sinistra. Serve a dar moto al meccanismo del mulino della Resega e della cartiera Bozzani presso l'Emilia e non è soggetta a carico di colletta.

A complemento poi dell'Art. 1, vi ha pure da annoverare il bocchello detto delle vicinanze, posto ubito a valle della platea seconda, che non serve all'irrigazione dei terreni, ma bensì per tenere ripulita una canaletta di città, senza alcun carico di colletta.

Le utenze industriali si attuano pure in modo perenne valendosi delle acque che scorrono nel canale come forza motrice, nei modi e colle cautele volute dal presente statuto.

Art. 36.

Ogni sezione o posto porta infissa nel muro di sponda in cui trovasi la pietra dei bocchelli, un caposaldo in granito col numero progressivo dei posti tutti che sono presentemente 55 essendo 48 le sezioni irrigatorie, e 7 quelle dei molini.

I capi-saldi dei molini, invece di numero, portano la lettera M.

Art. 37.

A questi capi-saldi delle Sezioni irrigatorie riferisconsi presentemente le altezze dei bocchelli prese sul piano delle loro platee; a quelli dei molini è riferita l'altezza attuale dei loro cardinali, legata insieme colle altezze e col livello delle platee inferiori e superiori ai bocchelli.

Art. 38.

Per ogni contestazione, sia fra Sezioni che fra Utenti, le parti possono adire il Collegio arbitrale formato di triennio in triennio da tre persone nominate dalla Delegazione nelle sue prime sedute, scegliendo un Avvocato, un Ingegnere o Dottore in Agraria, una Persona nota per doti di esperienza.

---

*Il presente statuto è stato approvato nell'Assemblea del 27 Novembre 1941-XX essendo Podestà del Canale l'Avv. Giovan Battista Isi.*